

TuttoCamere.it

Il portale dell'informazione sulla Camera di Commercio per i professionisti e le imprese

Newsletter n. 15 del 20 Aprile 2017

1. ALBO GESTORI AMBIENTALI - Pagamento del diritto annuale entro il 2 maggio - Possibile il pagamento telematico

Le imprese iscritte all'Albo, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 del D.M. n. 406/1998, sono tenute alla corresponsione di **un diritto annuale d'iscrizione secondo importi che sono diversificati a seconda della categoria e classe di appartenenza.**

Il diritto annuale deve essere corrisposto per ciascuna categoria e relativa classe **entro il 2 maggio 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi).

Ricordiamo che, già a decorrere dal 2015, in sostituzione del bollettino di conto corrente postale cartaceo, viene inviato, a tutte le imprese, un **avviso di pagamento** tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo PEC di dell'impresa, oppure all'indirizzo di posta elettronica ordinaria delle imprese iscritte che non posseggono una PEC o la cui PEC risulti **non attiva, contenente le istruzioni** ed i riferimenti per effettuare il pagamento dei diritti annuali dovuti, mediante i canali elettronici messi a disposizione.

All'interno del sito ufficiale dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, nell'area riservata alle imprese, è disponibile il servizio per il pagamento telematico del diritto in questione. In questo modo è possibile provvedere al **versamento mediante carta di credito, MAV Elettronico Bancario** pagabile senza alcuna commissione aggiuntiva mediante qualsiasi istituto bancario sia on-line, sia presso qualsiasi sportello bancari (esclusi: Poste Italiane e Banco Posta), **TelemacoPay** su circuito InfoCamere o IConto.

Per eseguire il pagamento si deve accedere al portale e si deve selezionare la voce "**Login Imprese**".

Pagando direttamente on-line tramite l'area riservata **il diritto viene registrato in automatico; non è quindi necessario inviare la copia di pagamento alla Sezione.**

Ricordiamo infine che, per le **imprese iscritte ai sensi dell'art. 212, comma 8, del D. Lgs. n. 152/2006**, come sostituito dall'art. 2, comma 30, del D. Lgs. n. 4/2008, che esercitano la **raccolta e il trasporto dei propri rifiuti non pericolosi** come attività ordinaria e regolare nonché le imprese che trasportano i propri rifiuti pericolosi in quantità che non eccedano trenta chilogrammi al giorno o trenta litri al giorno, **l'importo è fissato in euro 50.00.**

L'omissione del pagamento del diritto annuale comporta **la sospensione d'ufficio dall'Albo** per la categoria interessata che permane fino a quando non venga data prova alla Sezione dell'effettuazione del pagamento (art. 24, comma 7, D.M. n. 120/2014).

Durante il periodo di sospensione l'impresa **non può svolgere l'attività** della categoria sospesa. Inoltre non verranno rilasciate né visure, né certificati, né verranno deliberate variazioni e/o rinnovi.

Le iscrizioni che risultano sospese da oltre un anno senza aver regolarizzato i pagamenti sono **cancellate d'ufficio** (art. 20, comma 1, lettera f), D.M. 120/2014).

LINK:

[Per accedere al portale dell'Albo gestori ambientali ed eseguire il pagamento del diritto annuale clicca qui.](#)

LINK:

[Per conoscere l'importo del diritto da pagare clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento della formazione e tenuta dell'Albo nazionale dei gestori ambientali clicca qui.](#)

2. MUD 2017 - Disponibili i tracciati record per la compilazione telematica - Presentazione entro il 2 maggio 2017

Scade il **2 maggio 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi) il termine per la presentazione del **MUD - Modello Unico di Dichiarazione ambientale 2017**, con riferimento all'anno 2016.

L'articolo 12 del Decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 ha modificato il Decreto Legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, stabilendo che, fino alla data del subentro nella gestione del Sistema di tracciabilità informatica dei rifiuti (SISTRI) da parte del nuovo concessionario - e comunque non oltre il 31 dicembre 2017 - continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi di cui agli articoli 188, 189, 190 e 193 del D.Lgs. n. 152/2006 (Codice ambientale), nel testo previgente alle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 205/2010, nonché le relative sanzioni.

In particolare, l'articolo 189, comma 3, prevede che chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi istituiti per il recupero ed il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), **ha l'obbligo di comunicare annualmente alle Camere di Commercio territorialmente competenti**, con le modalità previste dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70, **le quantità e le caratteristiche qualitative dei rifiuti oggetto delle predette attività**.

In assenza di modifiche di legge, il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) da presentare entro la predetta data del **2 maggio 2017**, sarà quello previsto dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 299 del 27 dicembre 2014 (nel Supplemento ordinario n. 97), e successivamente confermato dal D.P.C.M. 21 dicembre 2015.

La presentazione del MUD avverrà quindi **con modulistica ed istruzioni già utilizzate per le dichiarazioni presentate nel 2016**.

Rimangono **immutati, rispetto al 2016, i soggetti obbligati, la scadenza per la presentazione e i diritti di segreteria, le modalità di compilazione e di trasmissione**.

Vengono invece introdotte limitate modifiche alla modulistica.

Il Modello Unico di dichiarazione ambientale è **articolato in 6 Comunicazioni**:

1. *Comunicazione Rifiuti*;
2. *Comunicazione Veicoli Fuori Uso (VFU)*;
3. *Comunicazione Imballaggi*;
4. *Comunicazione Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)*;
5. *Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione*;
6. *Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (AEE)*.

La presentazione alla Camera di Commercio deve essere fatta **per via telematica**, esclusivamente tramite il sito www.mudtelematico.it.

Per la trasmissione telematica i soggetti dichiaranti debbono essere in possesso di un **dispositivo contenente un certificato di firma digitale** (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell'invio.

Potrà essere spedita, **su supporto cartaceo**, con raccomandata senza avviso di ritorno alla Camera di Commercio di competenza, **la sola Comunicazione rifiuti semplificata** (*effettuata da coloro che producono, nella propria unità locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali*).

Ogni dichiarazione cartacea deve essere trasmessa singolarmente in busta formato A4 con il frontespizio indicato nell'allegato 6 del D.P.C.M. del 27 dicembre 2014.

Non saranno prese in considerazione le dichiarazioni inviate con modalità diverse da quelle previste, quali, ad esempio: CD, chiavette USB e moduli cartacei diversi dal modello semplificato.

Il **diritto di segreteria per l'invio telematico** è di **10,00 euro** per ogni unità locale dichiarante, a prescindere dal numero di Comunicazioni, e può essere versato tramite carta di credito o tramite Telemaco Pay.

Il diritto **per la trasmissione cartacea** della comunicazione semplificata è di **15,00 euro**, pagabili tramite gli appositi bollettini di conto corrente predisposti da ogni singola Camera di Commercio.

Ecocerved ha reso noto che **è disponibile il software per la compilazione del MUD 2017**, da inviare in via telematica.

Ricordiamo, infine, che l'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*), nel 2016, ha reso disponibili, sul proprio sito istituzionale, le **"Istruzioni aggiuntive per la compilazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD)"**; tali istruzioni sono tuttora valide.

Per i **soggetti obbligati stabiliti nei territori colpiti dagli eventi sismici** del 2016 e del 2017, la data di presentazione del MUD è **prorogata al 31 dicembre 2017** (art. 11, comma 01, della L. n. 45/2017, di conversione del D.L. n. 8/2017).

LINK:

[Per scaricare una scheda di sintesi con le indicazioni per la compilazione e presentazione del MUD 2016 clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al sito ECOCERVED e scaricare il software per la compilazione del MUD 2017 clicca qui.](#)

LINK:

[Per procedere all'invio telematico del MUD clicca qui.](#)

LINK:

[Per saperne di più sulla Comunicazione Rifiuti Speciali Semplificata e cartacea clicca qui.](#)

3. REGISTRO APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE) - Comunicazione annuale entro il 2 maggio

L'art. 13 comma 6, del D. Lgs. n. 151/2005, così come modificato dall'art. 21, comma 2, lett. e), della legge 4 giugno 2010, n. 96, prevede che i produttori **devono comunicare al Registro AEE, con cadenza annuale**, la quantità e le categorie di apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato, raccolte attraverso tutti i canali, reimpiegate, riciclate e recuperate, fatto salvo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia di segreto industriale, il quantitativo dei rifiuti raccolti ed esportati espresso in peso o, se non è possibile, in numero, nonché le indicazioni relative alla garanzia finanziaria prevista dal presente decreto.

La scadenza per la presentazione della **comunicazione annuale 2017**, prevista dal citato D.Lgs. n. 151/2005, è il **2 maggio 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi).

Ricordiamo che è attivo il **portale per la compilazione** e la **presentazione** da parte dei produttori di AEE iscritti al Registro nazionale **della comunicazione annuale**, prevista dal D.P.C.M. 17 dicembre 2014, per comunicare la quantità di apparecchiature immessa sul mercato nel 2016.

Le imprese dovranno accedere, con firma digitale, alla scrivania telematica completamente rinnovata e adeguata al D.Lgs. 49/2014 raggiungibile direttamente dal sito www.registroaee.it

Le informazioni richieste nonché le modalità di compilazione e trasmissione sono rimaste immutate rispetto allo scorso anno.

Non è previsto il versamento di alcun diritto di segreteria.

Ricordiamo, infine che, per la mancata, incompleta o inesatta comunicazione, entro la data prevista, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria **da euro 2.000,00 ad euro 20.000,00** (16, comma 8, D. Lgs. n. 151/2005).

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento RAEE clicca qui.](#)

LINK:

[Per le istruzioni per la presentazione della comunicazione annuale, reperibili all'interno del Manuale alle pagine 24 e seguenti, clicca qui.](#)

4. ENERGY MANAGER - Comunicazione del nominativo preposto entro il 2 maggio - Online la piattaforma NEMO per l'invio della comunicazione e dei dati sui consumi

L'art. 19, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 prevede che, **entro il 30 aprile di ogni anno**, i soggetti operanti nei settori industriale, civile, terziario e dei trasporti, che nell'anno precedente hanno avuto un **consumo di energia** rispettivamente superiore a 10.000 tonnellate equivalenti di petrolio per il settore industriale ovvero a 1.000 tonnellate equivalenti di petrolio per tutti gli altri settori, debbono comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico il nominativo del **tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia**.

Ricordiamo che la figura del **"Responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia"** (c.d. **"Energy Manager"**) è stata introdotta e regolamentata con la citata L. n. 10 del 1991 (*Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia*), con la **finalità** di promuovere l'uso razionale dell'energia, di predisporre i bilanci energetici, in funzione anche dei parametri economici e degli usi energetici finali, e i dati energetici relativi alle proprie strutture e imprese, comunicandoli successivamente al Ministero dello Sviluppo Economico.

E' diventato così obbligatorio comunicare i consumi di energia, distinti per vettore energetico (elettricità, gas naturale, gasolio, GPL, fonti rinnovabili, ecc.).

Con la **circolare del 18 dicembre 2014**, la *Direzione Generale per il Mercato Elettrico, le Rinnovabili e l'Efficienza Energetica, il Nucleare* del Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di nomina degli "**Energy Manager**", i responsabili per la conservazione e l'uso razionale dell'energia. Maggiore chiarezza sui soggetti obbligati alla nomina, sulla metodologia di valutazione dei consumi energetici e sul profilo professionale.

Le nomine dei Responsabili devono essere reiterate ogni anno e comunicate al Ministero dello Sviluppo Economico tramite la FIRE **esclusivamente tramite PEC all'indirizzo fireamministrazione@pec.it** avvalendosi dell'apposito modulo reperibile sul sito della FIRE (*Federazione italiana per l'uso razionale dell'energia*).

Il **periodo utile** per inviare la comunicazione decorre dal 1° marzo al termine della scadenza, fissata al **30 aprile di ogni anno**. Per l'anno 2017 la scadenza è il **2 maggio 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi).

Ricordiamo che, già a partire dall'anno 2016, la Federazione Italiana per l'uso Razionale dell'Energia (FIRE), ha predisposto la **piattaforma NEMO** per la comunicazione della nomina dell'*Energy Manager*.

L'invio delle nomine del Responsabile per l'uso e la conservazione dell'energia ai sensi della Legge 10/91 dovrà, pertanto, avvenire **esclusivamente mediante la nuova piattaforma web NEMO**.

Non verranno più accettate nomine cartacee o in formato Excel inviate per posta ordinaria o posta elettronica.

A tale proposito, FIRE ha anche redatto le "**Linee Guida per la nomina dell'energy manager mediante la piattaforma NEMO**" utili per conoscere le procedure di invio della comunicazione.

Il nuovo sistema permette, inoltre, di inviare i dati sui consumi in maniera diretta e veloce.

L'inosservanza della disposizione che impone la nomina del tecnico responsabile per la conservazione e l'uso razionale dell'energia, è punita, a norma del comma 8, dell'art. 34, della L. n. 10/1991, con la **sanzione amministrativa** non inferiore a 5.164,57 e non superiore a 51.645,69 euro.

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per conoscere tutte le novità introdotte nel 2016 e scaricare le LINEE GUIDA dal sito della FIRE clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla piattaforma NEMO clicca qui.](#)

5. REGISTRO EUROPEO EMISSIONI E TRASFERIMENTI SOSTANZE INQUINANTI - DICHIARAZIONE E-PRTR 2017 - Da presentare entro il 2 maggio - Anno di riferimento 2016 - Attivo il portale dedicato

Entro il 30 aprile di ogni anno, il gestore del complesso, tenuto agli obblighi di cui all'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006 (IPPC), deve comunicare le informazioni richieste relative all'anno precedente all'Istituto superiore per protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e alla autorità competente.

Per l'anno 2017 la scadenza è posticipata al **2 maggio 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi).

La comunicazione riguarda **l'emissione in aria, acqua e suolo, il trasferimento fuori sito di inquinanti nelle acque reflue e il trasferimento fuori sito di rifiuti** per quantitativi superiori al valore di soglia di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06.

Con la stessa procedura il gestore può, **entro il 30 giugno dello stesso anno**, modificare o integrare la comunicazione.

A stabilirlo è l'**art. 4, comma 1 del D.P.R. n. 157/2011**, di recepimento del citato regolamento comunitario n. 166/2006.

La normativa sull' "**IPPC**" (acronimo di "*Integrated Pollution Prevention and Control*", ossia "*prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento*") subordina l'attività degli **impianti industriali che presentano un elevato potenziale di inquinamento** ad una particolare autorizzazione pubblica (denominata "**autorizzazione ambientale integrata - AIA**") che racchiude in un unico atto amministrativo il permesso a rilasciare inquinanti in aria, acqua, suolo e che viene rilasciata solo previo rispetto di precise condizioni ambientali.

I **soggetti obbligati** alla comunicazione delle informazioni richieste ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CE) n. 166/06 sono i gestori che svolgono almeno una delle attività riportate nell'Allegato I al Regolamento e che abbiano riscontrato, nell'anno di riferimento, il **superamento dei valori soglia all'emissione** (in aria o in acqua o nel suolo) per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento nelle acque reflue** per almeno uno degli inquinanti riportati nell'Allegato II al Regolamento o che abbiano riscontrato il **superamento dei valori soglia al trasferimento fuori sito dei rifiuti** (pericolosi o non pericolosi).

Il sistema raccoglie i dati degli Stati membri UE (27), più *Islanda, Liechtenstein, Norvegia, Serbia e Svizzera* con cadenza annuale (non più triennale) e li rende disponibili.

L'E-PRTR (*European - Pollutant Release and Transfer Register*) contiene i dati annuali dei 33 Stati relativi a oltre 30.000 impianti industriali, che coprono **65 attività economiche** che operano nei seguenti **9 settori industriali**: *energia - produzione e trasformazione dei metalli - industria minerale - industria chimica - rifiuti e acque reflue di gestione - carta e legno, produzione e lavorazione - allevamento intensivo e acquacoltura - animali e vegetali del settore alimentare e delle bevande, e altre attività.*

Vengono censite **91 sostanze inquinanti**, relative ai seguenti **7 gruppi**: *gas serra - altri gas - metalli pesanti - pesticidi - sostanze organiche clorate altre sostanze organiche - sostanze inorganiche.*

I **dati da comunicare annualmente** da ogni struttura che supera le soglie di cui all'Allegato II del Regolamento CE n. 166/06 sono:

- **emissioni nell'aria, nell'acqua e nel suolo** di ciascuna delle 91 sostanze inquinanti:

- **trasferimenti fuori sito** di una delle 91 sostanze inquinanti **in acque reflue** destinate al trattamento all'esterno della struttura;

- **trasferimenti fuori sito di rifiuti** (in tonnellate per anno): di rifiuti pericolosi, se si superano le 2t/a; di non pericolosi, se si superano le 2000t/a, con obbligo, in caso di trasferimenti transfrontalieri, di fornire i dati dei ricevitori.

Le informazioni suddette vengono fornite tramite il **E-PRTR**, cioè il **registro integrato di emissioni e trasferimenti di inquinanti**. Tale registro è stato adottato in Italia con D.P.R. n. 157/2011, in esecuzione del Regolamento (CE) n.166/2006, in sostituzione della c.d. dichiarazione INES (*Inventario Nazionale delle Emissioni e loro Sorgenti*), prevista dall'art. 10 del D. Lgs. n. 372 del 1999 e relativa ai valori delle emissioni inquinanti nell'aria e nella acque degli impianti industriali IPPC.

La dichiarazione E-PRTR deve essere presentata **esclusivamente in via telematica**, mediante il collegamento al sito www.eprtr.it e firmando digitalmente i dati oggetto di comunicazione.

Con la spedizione telematica la comunicazione viene trasmessa automaticamente all'ISPRA (*Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale*) e all'Autorità competente locale (Provincia), che deve provvedere alla validazione dei dati trasmessi.

L'**omessa comunicazione** dei dati è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 52.000,00**; la **mancata rettifica di eventuali inesattezze** della comunicazione è punita con la sanzione amministrativa **da euro 5.000,00 a euro 26.000,00** (art. 30, commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 46/2014).

LINK:

[Per accedere al sito dedicato e procedere alla compilazione della dichiarazione E-PRTR clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale del registro E-PRTR realizzato dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente clicca qui.](#)

LINK:

[Per un approfondimento dell'argomento e per scaricare la normativa di riferimento clicca qui.](#)

6. REVISORI DEGLI ENTI LOCALI - Pagamento del contributo annuale per l'iscrizione nell'Elenco entro il 2 maggio

I professionisti che risultano iscritti nell'elenco dei revisori dei conti degli Enti locali, di cui al decreto 15 febbraio 2012, n. 23, alla data del 16 dicembre 2016 o che, in alternativa, hanno confermato, entro il medesimo termine, la permanenza dei requisiti per mantenere l'iscrizione al predetto elenco per il 2017, devono versare - **entro il 2 maggio aprile 2017** (essendo il 30 aprile e il 1° maggio giorni festivi) - il **contributo annuo pari a 25,00 euro**.

Ricordiamo che detto contributo, dovuto a copertura delle spese sostenute dal Ministero dell'Interno per le procedure telematiche per la raccolta, elaborazione e gestione dei dati richiesti e per iniziative di formazione a distanza, è stato previsto dall'articolo 4-bis, comma 2, del decreto legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 131.

I termini e le modalità di pagamento sono stati successivamente determinati con il decreto del Ministro dell'Interno del 23 giugno 2013.

Il versamento del contributo dovrà essere effettuato al **conto corrente postale n. 1013096209**, intestato a "*Tesoreria Viterbo - Ministero Interno, art. 4-bis DL 79/2012*".

Nella **causale del versamento** si dovrà indicare: "*Contributo dei revisori dei conti degli enti locali, anno 2017 - aggiungendo anche il codice fiscale dell'iscritto*".

Una volta effettuato il versamento entro la data prevista, ciascun iscritto dovrà accedere con le proprie credenziali alla pagina dedicata del sito del Ministero dell'Interno per **comunicare le coordinate del proprio versamento**.

Si ricorda che il contributo in questione è dovuto a prescindere dalla circostanza che il revisore svolga effettivamente il ruolo di revisore presso un ente locale.

Vogliamo, infine, ricordare che, con il **Decreto direttoriale 22 dicembre 2016**, il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale ha proceduto all'aggiornamento dell'elenco dei revisori contabili degli enti locali, con efficacia dal 1° gennaio 2017, riferito agli enti locali appartenenti al territorio delle Regioni a statuto ordinario.

Da questo elenco aggiornato saranno estratti i nominativi dei revisori dei conti a decorrere dal 1° gennaio 2017 e fino al 31 dicembre 2017.

LINK:

[Per accedere al sito del Ministero dell'Interno per comunicare l'avvenuto pagamento clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto direttoriale 22 dicembre 2016 e dell'Elenco aggiornato dei revisori clicca qui.](#)

7. SICUREZZA INFORMATICA - Pubblicato il decreto sulla protezione cibernetica e sicurezza informatica nazionale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017, il **decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017** recante «**Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali**».

Il decreto definisce «*l'architettura istituzionale deputata alla tutela della sicurezza nazionale relativamente alle infrastrutture critiche materiali e immateriali, con particolare riguardo alla protezione cibernetica e alla sicurezza informatica nazionali, indicando a tal fine i compiti affidati a ciascuna componente ed i meccanismi e le procedure da seguire ai fini della riduzione delle vulnerabilità, della prevenzione dei rischi, della risposta tempestiva alle aggressioni e del ripristino immediato della funzionalità dei sistemi in caso di crisi*».

Il testo mira dunque a **garantire la sicurezza cibernetica**, definita come la “*condizione per la quale lo spazio cibernetico risulti protetto grazie all'adozione di idonee misure di sicurezza fisica, logica e procedurale rispetto ad eventi, di natura volontaria o accidentale, consistenti nell'acquisizione e nel trasferimento indebiti di dati, nella loro modifica o distruzione illegittima, ovvero nel controllo indebito, danneggiamento, distruzione o blocco del regolare funzionamento delle reti e dei sistemi informativi o dei loro elementi costitutivi*”.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, quale responsabile della politica generale del Governo, ricopre il ruolo di vertice del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica ed è assistito dal **Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica (CISR)**, supportato da un **Organismo di supporto tecnico (CISR tecnico)**.

Infine, presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS), è costituito, in via permanente, il **Nucleo per la sicurezza cibernetica** che, nell'ambito della sicurezza dello spazio cibernetico, cura gli aspetti relativi alla prevenzione e preparazione ad eventuali situazioni di crisi e per l'attivazione delle procedure di allertamento.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto è abrogato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 gennaio 2013.

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

8. DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA - Ai via il NUOVO SERVIZIO @e.bollo - La marca da bollo per i documenti trasmessi alla Pubblica Amministrazione si acquista online

La marca da bollo per i documenti rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni entra nell'era digitale: **i cittadini potranno pagarla direttamente online, con addebito in conto, carta di debito o prepagata attraverso i servizi di pagamento del Sistema pagoPA.**

È infatti operativo il **servizio @e.bollo**, sviluppato dall'Agenzia delle Entrate con la collaborazione dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), che consente tramite il Sistema pagoPA di **versare l'imposta di bollo con modalità telematiche sulle richieste trasmesse alle PA e relativi atti.**

Lo hanno reso noto l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) e InfoCamere, in un **comunicato stampa congiunto del 14 aprile 2017.**

Ricordiamo che l'introduzione della marca da bollo telematica da utilizzare nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è stata prevista dall'art. 1, comma 596, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147** (Legge

di stabilità 2014), con lo scopo di consentire ai cittadini e alle imprese di assolvere per via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza a un ufficio pubblico.

Con successivo **provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014**, sono state stabilite le modalità per il pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate e al contempo è stata prevista e regolamentata la procedura di assolvimento dell'imposta di bollo su documento informatici attraverso il **servizio @e.bollo**.

Il simbolo "@" richiama le modalità di invio dei documenti mediante posta elettronica e la "e." le altre modalità telematiche di invio dei documenti soggetti ad imposta di bollo.

La **marca da bollo digitale** costruisce un ulteriore tassello per semplificare e velocizzare le procedure amministrative a vantaggio di cittadini ed imprese che si interfacciano con la Pubblica Amministrazione, eliminando uno dei principali vincoli alla completa **dematerializzazione di documenti e procedure**.

Così l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con l'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), ha sviluppato il **servizio @e.bollo**, che è finalmente disponibile, anche se ancora in via sperimentale - a partire **dal 14 aprile 2017** - per alcuni Comuni della **Lombardia** (Legnano, Monza, Pavia, Rho e Voghera) e del **Veneto** (Treviso, e Vicenza). Successivamente il servizio verrà esteso ai 750 Comuni - tra gli oltre 3400 che si avvalgono della piattaforma del sistema camerale italiano www.impresainungiorno.gov.it - accreditati al servizio pagoPA.

Inizialmente l'acquisto della marca da bollo digitale sarà possibile, tramite gli strumenti messi a disposizione dai Prestatore di Servizi di Pagamento (PSP) (addebito in conto, carta di debito, prepagata e carta di credito), attraverso i servizi presenti su PagoPA raggiungibili solo dai siti internet delle Pubbliche Amministrazioni che offrono servizi per il rilascio dei documenti elettronici e che hanno aderito al sistema PagoPA dell'agenzia per l'Italia Digitale.

In un secondo momento saranno attivate anche le procedure di pagamento della marca da bollo digitale **direttamente presso gli intermediari abilitati**, per le richieste e per i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e amministrazioni.

Ricordiamo che i **PSP o Intermediari (Prestatori di Servizi di Pagamento)** sono soggetti convenzionati con l'Agenzia delle Entrate per l'acquisto telematico degli **Identificativi Univoci di Bollo Digitale (IUBD)** ed emittori delle marche da bollo digitali contenenti l'impronta digitale del documento informatico in associazione ad uno specifico IUBD.

Il primo, e al momento unico, PSP abilitato è l'Istituto di Pagamento del sistema camerale (www.iconto.infocamere.it) tramite cui, con addebito diretto per i titolari di conto corrente dell'Istituto di InfoCamere (e a seguire anche con carta di credito anche per i non correntisti), è possibile acquistare la marca da bollo digitale.

Successivamente, saranno attivate anche le procedure di pagamento della marca da bollo digitale **direttamente presso gli intermediari abilitati**, per le richieste e per i relativi atti scambiati via posta elettronica tra cittadini e amministrazioni.

Per acquistare online la marca da bollo digitale, i cittadini potranno scegliere il PSP tra coloro che hanno aderito al sistema PagoPA e hanno stipulato un'apposita convenzione con l'Agenzia delle Entrate. L'elenco dei PSP, insieme alle altre informazioni utili, è disponibile sul sito internet delle Entrate, nella pagina dedicata al servizio.

Le linee guida per le Pubbliche Amministrazioni e per i prestatori di servizi di pagamento sono disponibili anche sul sito dell'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), unitamente alle specifiche attuative per gestire sul sistema PagoPA l'acquisto del bollo digitale.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al servizio **icon**to di InfoCamere clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere alla pagina dedicata al servizio **@e.bollo** da parte dell'Agenzia delle Entrate clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'**elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento \(PSP\)** che hanno aderito al sistema PagoPA clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del **provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 19 settembre 2014** clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo delle **Linee guida per le P.A. e per i PSP**, elaborate dall'Agenzia delle Entrate e da AgID clicca qui.](#)



9. Un modo diverso e più semplice per i cittadini di pagare la Pubblica Amministrazione - Disponibile una breve guida online

PagoPA è il sistema di pagamento online comodo e intuitivo realizzato dall'Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) per consentire a cittadini e imprese di eseguire i **pagamenti alla Pubblica Amministrazione** in modalità elettronica, in modo facile, certo e sicuro.

L'AgID, insieme al Team Digitale, ha diffuso un **video** che rappresenta una breve guida per informare i cittadini sulla procedura per pagare i servizi della Pubblica Amministrazione dal proprio smartphone.

Il **logo PagoPA** è stato predisposto dall'Agenzia per l'Italia Digitale al fine di «*Identificare il Sistema e ad individuare i players aderenti, sia essi enti creditori (pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi) che prestatori di servizi di pagamento (banche, poste e altri PSP).*».

Le Pubbliche Amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i prestatori di pagamento potranno mostrare il logo sui portali web e presso gli sportelli, dopo aver ottenuto il permesso di esporre il marchio secondo quanto definito dalla circolare diffusa dall'Agenzia per l'Italia Digitale.

Le Amministrazioni aderenti sono attualmente oltre 15mila, delle quali più di 11mila risultano attive.

Il video mostra la procedura per effettuare il **pagamento di tasse, multe e altri servizi** in modo sicuro attraverso pochi passaggi.

E' possibile registrarsi o accedere con il codice SPID, salvare il metodo di pagamento preferito e ottenere una conferma via email del versamento andato a buon fine.

Anche qualora si ricevesse una richiesta di pagamento cartacea, è possibile scansionare il codice riportato sul foglio e procedere online con il sistema digitale.

La Applicazione e il sito PagoPa permettono, inoltre, di individuare gli sportelli abilitati sul territorio.

LINK:

[Per accedere alla guida online clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare le **Linee guida** per l'effettuazione dei pagamenti elettronici clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere all'**elenco dei Prestatori di Servizi di Pagamento \(PSP\)** che hanno aderito al sistema PagoPA clicca qui.](#)

10. TRASPARENZA - Sospeso l'obbligo di pubblicare redditi e patrimoni dei dirigenti pubblici

Con la **delibera n. 382 del 12 aprile 2017** il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha deciso di **sospendere l'efficacia** delle Linee guida sugli obblighi di pubblicazione dei dirigenti pubblici, relativamente a compensi, spese per viaggi di servizio, situazione patrimoniale e reddituale. adottate con la determinazione n. 241 dell'8 marzo 2017.

Il D.Lgs. n. 97/2016 (c.d. "*Decreto Trasparenza*") ha esteso gli obblighi di trasparenza di cui al comma 1 dell'art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, ivi inclusi i dati patrimoniali e reddituali, in passato previsti per i soli titolari di incarichi politici, anche ai titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti.

Con la citata determinazione n. 241 sono state successivamente fornite le indicazioni per l'attuazione di tali disposizioni.

Le previsioni stabilite dal D.Lgs. n. 97/2016 - ricorda l'ANAC - erano già state oggetto di una **ordinanza cautelare del TAR del Lazio** (n. 1030/2017) del 2 marzo 2017, limitatamente all'Autorità Garante della privacy.

Il provvedimento cautelare è motivato con riferimento alla "*consistenza delle **questioni di costituzionalità e di compatibilità con le norme di diritto comunitario** sollevate nel ricorso e valutata l'irreparabilità del danno paventato dai ricorrenti discendente dalla pubblicazione on line, anche temporanea, dei dati per cui è causa*".

In data 7 aprile 2017 è stato notificato all'ANAC un ricorso per l'annullamento, previa sospensiva, della Linee guida di cui alla determinazione n. 241/2017.

Tenuto conto del contenzioso in atto, delle motivazioni dell'ordinanza del TAR del Lazio divenuta definitiva in data 2 aprile 2017 nonché al fine di evitare alle amministrazioni pubbliche situazioni di incertezza sulla corretta applicazione dell'art. 14 con conseguente significativo contenzioso e disparità di trattamento fra dirigenti appartenenti a amministrazioni diverse, il Consiglio dell'Autorità in data 12 aprile 2017 ha deciso di **sospendere l'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 comma 1, lett. c) ed f) del D.Lgs. n. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici**, anche per quelli del SSN, in attesa della definizione nel merito del giudizio o in attesa di un

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 382/2017 e del comunicato del presidente ANAC clicca qui.](#)

11. SOCIETA' CANCELLATA DAL REGISTRO DELLE IMPRESE - Per rimuovere la cancellazione serve la prova "dinamica" della prosecuzione dell'attività - Ordinanza del Tribunale di Verona

Con l'**ordinanza del 20 febbraio 2017**, il Giudice del Registro delle imprese del Tribunale di Verona interviene sul tema della prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte di una società che sia stata cancellata dal Registro delle imprese e di cui sia conseguentemente intervenuta l'estinzione.

Il giudice, in particolare, afferma che non è revocabile l'iscrizione della cancellazione sulla base del solo compimento di iniziative giudiziali volte alla tutela del credito, dal momento che queste non costituiscono un'attività economico-operativa funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale che, integrando la prosecuzione dell'attività di impresa, giustificerebbe l'intervento, ai sensi dell'articolo 2191 del Codice Civile, da parte del Giudice del Registro e la conseguente cancellazione dell'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese.

La prova contraria necessaria a superare l'effetto di pubblicità costitutiva determinato dall'iscrizione della cancellazione della società dal Registro delle imprese *"deve vertere su un fatto dinamico, ovvero su circostanze che acclarino che la società ha continuato ad operare - e dunque ad esistere - pur dopo la cancellazione dal Registro delle imprese"*.

Ad avviso del Giudice, *"il requisito della prosecuzione dell'attività non può che consistere nello svolgimento di un'attività economico-operativa, funzionale alla realizzazione dell'oggetto sociale, poiché solo da esso è possibile desumere che, di fatto, la società cancellata in realtà non ha cessato di svolgere la sua attività di impresa"*

LINK:

[Per scaricare il testo dell'Ordinanza del Giudice del Registro clicca qui.](#)

12. STARTUP - INCUBATORI CERTIFICATI - PMI INNOVATIVE E FONDO DI GARANZIA - Pubblicato l'XI rapporto periodico aggiornato al 31 marzo 2017

Il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (noto come "Decreto Crescita 2.0"), convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ha previsto in favore di Startup innovative e incubatori certificati l'**accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese (FGPMI)**, un fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di **garanzie sui prestiti bancari**.

Nello specifico, la garanzia copre fino all'**80%** del prestito erogato dall'istituto di credito alla Startup innovativa o all'incubatore certificato, per un massimo di **2,5 milioni di euro**, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con **un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario**.

Pertanto, da tre anni e mezzo le Startup innovative che intendono ottenere un prestito bancario possono richiedere un intervento del Fondo di Garanzia per le PMI (FGPMI) gratuitamente, seguendo una **procedura semplificata** che esclude qualsiasi valutazione di merito creditizio ulteriore rispetto a quella già effettuata dall'istituto.

La prima operazione verso una Startup innovativa approvata dal Fondo di Garanzia per le PMI risale al **settembre del 2013**. Da quel momento in poi, e fino al 31 marzo 2017, il Fondo ha autorizzato in tutto **2.669** operazioni, provenienti da **1.592** Startup innovative: alcune imprese, infatti, hanno richiesto l'intervento per più di un'operazione.

Il totale dei finanziamenti autorizzati ammonta a **645.230.895 euro**; ne consegue che l'entità media delle operazioni è pari a **241.750 euro**.

Rispetto ai dati rilevati nello scorso rapporto, risalenti al 31 dicembre 2016, si registra un cospicuo incremento nel numero complessivo delle operazioni autorizzate (**+356**) e delle Startup innovative richiedenti (**+188**).

Un'analisi esaustiva della performance dello strumento non può però ignorare che **non tutte le operazioni autorizzate dal Fondo si traducono nell'effettiva erogazione di un prestito.**

Il Ministero comunica che le Startup che al 31 marzo 2017 hanno ricevuto un prestito con garanzia del FGPMI sono **1.286**, 169 in più rispetto a fine dicembre 2016.

La somma complessivamente erogata è pari a **417.477.930 euro**, 60,2 milioni in più rispetto a quanto registrato solo tre mesi fa.

In media, i finanziamenti bancari concessi alle Startup innovative ammontano a 211.131 euro. L'operazione media ha una durata di circa quattro anni e mezzo (53,2 mesi), mentre in un caso su quattro ha una durata prevista inferiore a 18 mesi (25,5%).

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo dell'XI rapporto clicca qui.](#)

LINK:

[Per accedere al portale dedicato al Fondo di Garanzia clicca qui.](#)

13. DIRETTIVA BOLKESTEIN - Dalla Commissione europea la proposta di una nuova direttiva volta a migliorarne l'attuazione e l'efficacia - La posizione della Conferenza delle Regioni e Province Autonome

1) La direttiva servizi 2006/123/CE intende **favorire la competitività e l'integrazione del mercato unico nel settore dei servizi** e conseguentemente le norme nazionali non devono limitare la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi e devono essere non discriminatorie, proporzionate e giustificate da motivi imperativi di interesse generale. Per assicurare il rispetto di tali condizioni, gli Stati membri, devono **notificare alla Commissione i regimi di autorizzazione** nuovi o quelli modificati che rientrano chiaramente nella direttiva stessa.

Tuttavia, secondo una specifica valutazione della Commissione, l'attuale procedura di notifica basata proprio sulla richiamata direttiva servizi del 2006, non sempre raggiunge i suoi obiettivi e **l'attuale procedura di notifica**, sempre secondo la Commissione **non contribuisce in modo adeguato ad una corretta attuazione della direttiva servizi.**

Pertanto la commissione ha ritenuto di presentare una **nuova direttiva**, finalizzata ad ammodernare l'attuale procedura di notifica, dal titolo "*Proposta di DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO concernente l'applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno*".

Si tratta, in sostanza, di una proposta legislativa volta a migliorare l'applicazione della "direttiva Bolkestein", attraverso **la riforma dell'attuale procedura di notifica nel settore dei servizi**, di uno **strumento legislativo autonomo** per ammodernare l'attuale procedura di notifica nel quadro della direttiva servizi al fine di migliorare l'applicazione delle disposizioni vigenti di tale direttiva stabilendo una procedura più efficace ed efficiente per **prevenire l'adozione, da parte degli Stati membri, di regimi di autorizzazione o di taluni requisiti non conformi alla direttiva servizi**, al fine di incrementare la competitività e l'integrazione dei mercati dei servizi in Europa, a beneficio sia dei consumatori che degli imprenditori.

Le disposizioni della presente direttiva **non modificano l'attuale direttiva servizi** al di là della necessaria revisione delle specifiche disposizioni relative alle procedure di notifica.

Secondo quanto disposto dall'art. 1 (*Oggetto e campo di applicazione*) "*La presente direttiva **stabilisce norme relative alla notifica, da parte degli Stati membri, di progetti di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che introducono o modificano regimi di autorizzazione e taluni requisiti che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/123/CE***".

Gli Stati membri devono notificare alla Commissione - almeno tre mesi prima della loro adozione - qualsiasi progetto di misura che introduce nuovi requisiti o regimi di autorizzazione di cui all'articolo 4, o che modifica requisiti o regimi di autorizzazione esistenti. L'inosservanza di tale obbligo "*costituisce un vizio procedurale sostanziale di natura grave per quanto riguarda i suoi effetti nei confronti dei singoli*" (art. 3, commi 1 – 4).

2) In merito alla proposta di revisione della "*direttiva Bolkestein*" sulla Cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno, si è tenuta, il 23 marzo 2017, un'**audizione di una delegazione della Conferenza delle Regioni presso la Commissione Industria, commercio, turismo del Senato.**

Successivamente, la Conferenza delle Regioni, nella riunione del 6 aprile 2017, ha approvato un documento nel quale vengono formalizzate alcune osservazioni che le Regioni hanno illustrato nel corso

dell'audizione che si è tenuta in Senato lo scorso 23 marzo sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'applicazione della "direttiva Bolkestein",

Le Regioni e Province autonome sottolineano, innanzitutto, la correttezza della base giuridica della proposta di direttiva, tuttavia sembra ancora porre **problemi sul pieno rispetto del principio di sussidiarietà**. In particolare, la nuova disciplina europea, una volta approvata, interverrebbe direttamente nei procedimenti normativi e amministrativi degli Stati membri, che risulterebbero sospesi fino al termine dell'attività di valutazione da parte della Commissione europea.

Il **meccanismo di notifica preventiva** consentirebbe alla Commissione europea di condizionare l'esercizio della funzione legislativa/amministrativa/regolamentare in ambiti lasciati alla competenza degli Stati determinando un ampliamento dei poteri dell'Unione europea in materia di competenza concorrente.

Le Regioni ritengono che l'ordinamento europeo ha un forte strumento di controllo che risiede nella procedura di infrazione (che si applica ex-post) attraverso cui far rilevare l'inosservanza di un principio di diritto europeo da parte di uno Stato membro.

La proposta di direttiva "rischia di incidere in modo non proporzionale sui procedimenti di adozione delle disposizioni normative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e delle Regioni e Province autonome".

Invece di semplificare **si rischia di complicare ulteriormente gli iter di adozione delle leggi**; invece di dare certezze nei tempi e nelle modalità si corre il pericolo di fornire un quadro di riferimento normativo non definito ed incerto. Inoltre **si incide in modo non proporzionale rispetto all'adeguatezza della normativa proposta**.

3) Rete Imprese Italia, nel corso dell'Audizione alla 10° Commissione Industria del Senato del 30 marzo scorso, ha sostenuto che la proposta di Direttiva sulla notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi **lede l'autonomia legislativa nazionale e locale degli Stati membri e allunga e complica i procedimenti normativi e amministrativi dei singoli Paesi**; in questo modo viola i principi di proporzionalità, sussidiarietà e necessità.

I **sindacati europei** (CES - *Confederazione Europea dei Sindacati* e CEEP - *Centro europeo delle imprese a partecipazione pubblica e d'interesse economico generale*) chiedono modifiche sostanziali della nuova Direttiva.

LINK:

[Per scaricare il testo della proposta di nuova direttiva clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa in merito all'audizione della Conferenza delle Regioni clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo del documento della Conferenza delle regioni approvato il 6 aprile 2017 clicca qui.](#)

14. COMMERCIO - Più mercatini e meno negozi - Boom di ambulanti stranieri in Italia: in 4 anni +30%

Boom di ambulanti stranieri in Italia, +30% in quattro anni. E' Napoli la capitale delle bancarelle. Ma mentre i mercatini spopolano i negozi tradizionali perdono terreno

E' quanto emerge dalla fotografia scattata da Unioncamere-InfoCamere sui dati del Registro delle Imprese, secondo cui **tra il 2012 e il 2016** la crescita dell'imprenditoria straniera (+ 24 mila imprese) è stata determinante per il bilancio del commercio ambulante che si è chiuso con un saldo positivo di 15.000 unità (+8,3%), portando a quasi 195mila il numero complessivo delle imprese del settore.

Allo slancio degli ambulanti ha fatto da sfondo una **riduzione**, per quanto lieve, **delle attività commerciali svolte nei tradizionali negozi**. Complice la prolungata crisi e, più in particolare, il ristagno dei consumi, le attività commerciali al dettaglio con sede fissa sono calate tra il 2012 e il 2016 di circa 3mila unità (pari allo 0,3% in meno nel periodo).

Non è un caso, infatti, che le attività ambulanti abbiano registrato variazioni percentuali più importanti al Sud. A Napoli, Reggio Calabria, Pescara e Catanzaro per il commercio itinerante si contano aumenti superiori al 20% nell'arco dell'intero periodo considerato.

Tuttavia anche in due grandi province del nord e del centro come Milano e Roma, la variazione di attività ambulanti nel quadriennio è molto elevata, rispettivamente +34% e +22%.

E' il settore dei **tessuti e articoli di abbigliamento** il protagonista tra le bancarelle. A questo settore, a fine dicembre dello scorso anno, facevano capo 51.646 imprese ambulanti (il 27% del totale), cresciute di oltre 3mila unità (+6,6%) negli ultimi quattro anni.

Con riferimento alle sole imprese individuali, la nazionalità in maggiore espansione negli ultimi quattro anni è il **Bangladesh** (6.659 ambulanti in più e 15.213 imprese in totale) che, insieme al **Senegal**

(+2.257), condivide il secondo posto per rappresentatività nel commercio ambulante (entrambi con il 15% sul totale).

Ma la leadership delle bancarelle resta tuttavia saldamente in mano ai **marocchini** con 40.189 ambulanti (il 39% del totale del comparto), anch'essi cresciuti in modo significativo nel periodo esaminato (+14%).

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa clicca qui.](#)

15. AGCM - Fissata la misura dei contributi da versare per l'anno 2017 - Pagamento entro il 31 luglio 2017

Sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017, due delibere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM): la prima del **1° marzo 2017, n. 26420**, recante "*Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2017*"; la seconda del **14 marzo 2017, n. 26511**, recante "*Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2017*".

L'AGCM ha deliberato di ridurre, per l'anno 2017, il contributo dello 0,021 per mille rispetto all'aliquota disposta dalla legge, fissandolo nella misura dello **0,059 per mille** del fatturato risultante dall'ultimo bilancio approvato, alla data della presente delibera, dalle società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro, fermi restando i criteri stabiliti dal comma 2 dell'art. 16 della legge n. 287/1990.

La **soglia massima di contribuzione** a carico di ciascuna impresa non potrà essere superiore a cento volte la misura minima e, quindi, **non superiore a 295 mila euro**.

Le **modalità di contribuzione** agli oneri di funzionamento dell'AGCM per l'anno 2017 e le **istruzioni relative al versamento del contributo**, sono state dettate nei due allegati, rispettivamente nell'Allegato A e nell'Allegato B, alla deliberazione n. 26511.

L'obbligo del versamento del contributo è posto a carico delle **società di capitale con ricavi totali superiori a 50 milioni di euro**. Al fine di individuare i soggetti tenuti al versamento deve tenersi conto dei ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni) dell'ultimo bilancio annuale approvato alla data del 1° marzo 2017.

Per l'anno 2017 il versamento del contributo deve essere **effettuato entro il 31 luglio 2017**, a partire dal 1° luglio 2017.

In caso di **omesso, parziale o tardivo versamento del contributo**, oltre all'importo non versato saranno dovuti gli interessi legali ai sensi di legge a partire dalla data di scadenza del termine per il pagamento, ovvero dal 31 luglio 2017.

In caso di **omesso o parziale versamento del contributo** l'Autorità procederà alla riscossione coattiva, mediante ruolo, delle somme non versate sulle quali saranno dovute, oltre agli interessi legali, le maggiori somme ai sensi della vigente normativa.

Al fine di agevolare le imprese contribuenti, il pagamento del contributo potrà essere eseguito **utilizzando il bollettino M.Av.** spedito a ciascuna società tramite posta ordinaria e posta elettronica certificata (PEC). Il bollettino M.Av. potrà essere pagato: presso tutti gli sportelli bancari del territorio nazionale o attraverso le soluzioni di remote banking/internet banking messe a disposizione dai prestatori di servizio di pagamento abilitati.

Resta, comunque, ferma la facoltà di effettuare il pagamento **mediante bonifico bancario** sul conto corrente intestato a «Autorità garante della concorrenza e del mercato» presso la Banca Popolare di Sondrio.

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 26420/2017, clicca qui.](#)

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera n. 26511/2017 clicca qui.](#)

16. BANDO INAIL ISI 2016-2017 - Dal 19 aprile al via la prima fase - Compilazione della domanda e generazione del codice identificativo

L'INAIL finanzia in conto capitale, pari al 65% dell'investimento (fino a un massimo di 130.000 euro) a copertura delle spese sostenute per **progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

I **destinatari degli incentivi** sono le imprese, anche individuali, iscritte nel Registro delle imprese, tenuto dalla Camera di Commercio.

Sono **finanziabili** le seguenti tipologie di progetto:

- Progetti di investimento;
- Progetti per l'adozione di modelli organizzativi e di responsabilità sociale;
- Progetti di bonifica da materiali contenenti amianto;
- Progetti per micro e piccole imprese operanti in specifici settori di attività, quali: Ristorazione, Catering, Banqueting, Mense, Bar, Gelaterie e pasticcerie, Commercio al dettaglio.

L'INAIL, tramite il Bando ISI 2016, rende disponibili **complessivamente 244.507.756 euro**.

I finanziamenti sono a fondo perduto e vengono assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande.

Tre sono le fasi previste:

- 1) inserimento online della domanda e download del codice identificativo;
- 2) invio del codice identificativo (click-day);
- 3) invio della documentazione a completamento della domanda.

1) A decorrere **dal 19 aprile 2017, fino alle ore 18:00 del 5 giugno 2017** le imprese registrate al portale INAIL hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda per **partecipare al bando INAIL ISI 2016-2017**, che consentirà di:

- effettuare simulazioni relative al progetto da presentare;
- verificare il raggiungimento della soglia di ammissibilità;
- salvare la domanda inserita;
- effettuare la registrazione della propria domanda attraverso l'apposita funzione presente nella procedura.

Per accedere alla procedura di compilazione della domanda l'impresa deve essere in possesso delle **credenziali di accesso ai servizi online** (Nome Utente e Password).

Per ottenere le credenziali di accesso è necessario effettuare la registrazione sul portale INAIL, nella sezione "**Accedi ai servizi online**", **entro e non oltre le ore 18.00 del 3 giugno 2017**.

Dal 12 giugno 2017 le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", potranno accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il download del proprio **codice identificativo** che le identifica in maniera univoca.

2) In una successiva **seconda fase** le imprese potranno inviare attraverso lo sportello informatico la domanda di ammissione al finanziamento, utilizzando il codice identificativo attribuito alla propria domanda e ottenuto mediante la procedura di download.

3) Nella **terza fase** le imprese collocate in posizione utile per il finanziamento dovranno far pervenire all'INAIL la copia della domanda telematica generata dal sistema e tutti gli altri documenti, indicati nell'Avviso pubblico, per la specifica tipologia di progetto.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare accedere al servizio online clicca qui.](#)

17. LATTE E FORMAGGI - Dal 19 aprile è scattato l'obbligo in Italia di indicare in etichetta l'origine delle materie prime - Obbligo in arrivo anche per altri prodotti

Dal 19 aprile 2017 è scattato in Italia l'obbligo di indicare **su tutte le confezioni di latte e suoi derivati** l'origine delle materie prime in maniera "*chiara, visibile e facilmente leggibile*".

Lo comunica il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ricordando che tale misura si applicherà al **latte vaccino, ovicaprino, bufalino e di altra origine animale**.

L'obbligo dell'indicazione in etichetta è, infatti, scattata, dopo tre mesi dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 19 gennaio 2017, del rispettivo **decreto del 9 dicembre 2016** firmato dai ministri delle Politiche Agricole e dello Sviluppo Economico, in attuazione del regolamento (UE) n. 1169/2011.

Questo nuovo sistema rappresenta una vera e propria **sperimentazione in Italia**, che si applicherà fino al 31 marzo 2019, e che consente di **indicare con chiarezza la provenienza delle materie prime** di molti prodotti come il **latte UHT, il burro, lo yogurt, la mozzarella, i formaggi e i latticini**.

Dunque, le etichette di tutte le confezioni di latte e prodotti lattiero-caseari dovranno indicare:

- a) "**Paese di mungitura**": nome del Paese nel quale è stato munto il latte";
- b) "**Paese di condizionamento o trasformazione**": nome del Paese in cui il prodotto è stato condizionato o trasformato il latte".

Qualora il latte o il latte utilizzato come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari, sia stato munto, confezionato e trasformato, nello stesso Paese, l'indicazione di origine può essere assolta con l'utilizzo di una sola dicitura: ad esempio "**ORIGINE DEL LATTE: ITALIA**".

Se le fasi di confezionamento e trasformazione avvengono nel territorio di più Paesi, diversi dall'Italia, possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture:

- **LATTE DI PAESI UE**: se la mungitura avviene in uno o più Paesi europei;

- **LATTE CONDIZIONATO O TRASFORMATO IN PAESI UE**: se queste fasi avvengono in uno o più Paesi europei.

Se le operazioni avvengono al di fuori dell'Unione europea, verrà usata la dicitura "**PAESI NON UE**".

Sono esclusi solo i prodotti DOP e IGP che hanno già disciplinari relativi anche all'origine e il latte fresco già tracciato.

Dopo la **carne bovina**, le **carni suine, ovine, caprine e pollame**, il **latte e derivati**, presto arriverà anche l'obbligo di indicazione dell'origine del **riso** in etichetta.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha, inoltre, reso noto che il Consiglio dei Ministri del 17 marzo 2017 ha approvato, in esame preliminare, lo schema di decreto attuativo che reintroduce, per i prodotti alimentari preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività, **l'obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento in etichetta**.

Tale obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare. L'Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute.

LINK:

[Per saperne di più e per scaricare il testo del decreto interministeriale 9 dicembre 2016 e della circolare esplicativa clicca qui.](#)

18. EDUCAZIONE FINANZIARIA - Sottoscritto un protocollo d'intesa tra CONSOB e Unioncamere per rafforzare la tutela dei risparmiatori

Accrescere la **cultura finanziaria** di cittadini e imprenditori per consentir loro di compiere scelte economiche consapevoli e responsabili e proteggersi dai rischi. E' l'obiettivo del **Protocollo di intesa** siglato in data 19 aprile 2017 dai presidenti di **CONSOB** e di **Unioncamere**.

Con tale intesa, Consob e Unioncamere si impegnano a **realizzare programmi di informazione e sensibilizzazione** diretti ai cittadini e agli imprenditori, d'intesa con le Camere di commercio italiane e con il coinvolgimento anche di altri soggetti pubblici e privati, delle Università e delle Associazioni dei consumatori.

Le **iniziative** saranno dirette a:

- *accrescere la conoscenza delle nozioni economico-finanziarie di base;*
- *favorire l'acquisizione di una maggiore consapevolezza dei diritti e delle responsabilità di cittadini e imprenditori;*
- *diffondere l'utilizzo delle forme di tutela oggi disponibili (quali, ad esempio, l'Arbitro per le controversie finanziarie, lo strumento istituito dalla CONSOB di risoluzione delle controversie tra investitori retail e intermediari).*

Unioncamere fornirà il proprio supporto progettuale, tecnico, logistico ed organizzativo alla CONSOB, per la realizzazione delle iniziative di Educazione Finanziaria presso le sedi delle Camere di Commercio locali, nell'ambito di lezioni frontali o *webinar*, incontri seminariali interattivi, convegni, tavole rotonde, *workshop*.

LINK:

[Per scaricare il testo del comunicato stampa congiunto clicca qui.](#)

19. ACQUISTO DELLA CASA - Dall'Agencia delle Entrate un prezioso vademecum

Pubblicata, dall'Agencia delle Entrate, l'edizione aggiornata della "**GUIDA PER L'ACQUISTO DELLA CASA: le imposte e le agevolazioni fiscali**".

In Italia l'acquisto di un'abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento.

Secondo i dati pubblicati dalla rivista "Gli immobili in Italia - 2015", curata dagli esperti del Dipartimento delle Finanze e dell'Agencia delle Entrate, quasi 8 famiglie su 10 sono proprietarie della casa in cui vivono.

A tale risultato contribuisce anche la normativa fiscale, che prevede numerose e importanti agevolazioni per l'acquisto di un'abitazione.

Con questa pubblicazione l'Agencia delle Entrate vuole fornire un **quadro riassuntivo delle principali regole da seguire quando si compra una casa**, in modo da poter "sfruttare" tutti i benefici previsti dalla legge (imposte ridotte, limitazione del potere di accertamento di valore, ecc.) e di affrontare con serenità un momento così importante.

La guida è rivolta agli acquirenti persone fisiche (che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali) e si riferisce sia alle compravendite tra "privati" sia a quelle tra imprese e privati.

Nel capitolo secondo della guida vengono fornite **indicazioni utili da seguire prima di procedere all'acquisto**.

Nel successivo capitolo terzo viene descritto il **trattamento tributario riservato all'acquisto di un'abitazione in generale** e, nel successivo capitolo quarto, quello applicabile in presenza dei **benefici "prima casa"**.

Particolare attenzione è dedicata al **sistema del "prezzo-valore"**. Non tutti forse sanno che, in base a questa regola:

- *la tassazione dell'atto avviene sul valore calcolato in base alla rendita catastale dell'immobile e non sul corrispettivo effettivamente pagato;*
- *viene limitato il potere di accertamento di valore dell'Agenzia delle Entrate;*
- *spetta per legge una riduzione degli onorari notari.*

LINK:

[Per scaricare il testo della Guida clicca qui.](#)

20. IL LIBRO D'ORO DELLE PROFESSIONI - Una pubblicazione di ItaliaOggi

In occasione dei suoi 25 anni di attività, il quotidiano *ItaliaOggi* ha pubblicato "**Il Libro d'Oro delle Professioni**". Un inserto celebrativo che ha lo scopo di ricordare, assieme ai fedeli lettori della testata, i primi 25 anni di battaglie assieme a ordini professionali e casse di previdenza.

Nell'editoriale di apertura il direttore Pierluigi Magnaschi illustra un contesto variegato che, però, accomuna molte professioni: digitalizzazioni e informatizzazioni sono i temi generali e trasversali indicati al primo posto, così come la forte esigenza del recupero di un ruolo fiduciario di consulenza.

Nel volume vengono descritti personaggi, battaglie e prospettive delle professioni italiane (*notai, dottori commercialisti, avvocati, ingegneri, architetti, consulenti del lavoro, ecc.*) a cui *ItaliaOggi* ha raccontato, giorno per giorno, il mondo della politica, del diritto e dell'economia.

Il Libro d'Oro ospita anche un intervento del Ministro della Giustizia Andrea Orlando, il quale non manca di sottolineare: "*Anni di crisi hanno spinto ai margini del mercato del lavoro fasce significative di giovani professionisti, per effetto, da un lato, della contrazione della domanda di occupazioni altamente qualificate e, per altro, di una scelta quasi obbligata di lavoro professionale in mancanza di altri sbocchi occupazionali. La consapevolezza di queste difficoltà è all'origine dell'iniziativa che ho preso in materia di equo compenso e di clausole vessatorie. Si tratta di un provvedimento necessario per tutelare il libero professionista nelle situazioni di forte squilibrio contrattuale rispetto al committente, su cui ho assicurato il mio massimo impegno. Mi aspetto che il Governo voglia quanto prima dar seguito all'iniziativa avviata e che entro la fine della legislatura si traduca in una legge dello Stato*".

La pubblicazione è **distribuita in edicola** con la rivista *ItaliaOggi Sette* ed è, altresì, **disponibile online**.

LINK:

[Per scaricare il testo del volume clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE **REPUBBLICA ITALIANA** ***I provvedimenti scelti per voi*** **(DAL 13 AL 20 APRILE 2017)**

1) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017: Direttiva recante indirizzi per la protezione cibernetica e la sicurezza informatica nazionali. (Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

2) Commissione Nazionale per le Società e la Borsa - Delibera 22 marzo 2017, n. 19925: Modifiche dei regolamenti di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernenti la disciplina degli emittenti e dei mercati, nonché del regolamento in materia di operazioni con parti correlate, per l'attuazione del regolamento (UE) n. 596/2014 in materia di abusi di mercato. (Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

3) Legge 13 aprile 2017, n. 46: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell'immigrazione illegale. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del D.L. n. 13/2017 coordinato con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 46/2017 clicca qui.](#)

4) Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 febbraio 2017: Disposizioni per l'attuazione dell'articolo 1, comma 355, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di bilancio 2017) - Agevolazioni per la frequenza di asili nido pubblici e privati. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

5) Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare - Decreto 31 marzo 2017: Definizione delle modalità di inserimento di dati relativi a sorgenti connesse ad impianti, sistemi ed apparecchiature radioelettrici per usi civili di telecomunicazioni. (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

6) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 1° marzo 2017: Contributo all'onere derivante dal funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2017. (Delibera n. 26420). (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

7) Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Delibera 14 marzo 2017: Modalità di contribuzione agli oneri di funzionamento dell'Autorità, per l'anno 2017. (Delibera n. 26511). (Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

8) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 29 marzo 2017: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi nonché sul rispetto delle regole di comportamento dei pubblici funzionari. (Delibera n. 328). (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

9) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 29 marzo 2017: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. (Delibera n. 329). (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

10) Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera 29 marzo 2017: Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione. (Delibera n. 330). (Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo della delibera clicca qui.](#)

11) Ministero dello Sviluppo Economico - Decreto 13 marzo 2017: Istituzione di una sezione speciale del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese alimentata con risorse del Programma operativo nazionale «Imprese e competitività» FESR 2014-2020 e destinata a interventi di garanzia nelle regioni del Mezzogiorno. (Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del decreto clicca qui.](#)

RASSEGNA GAZZETTA UFFICIALE
UNIONE EUROPEA
I provvedimenti scelti per voi
(DAL 13 AL 20 APRILE 2017)

1) Regolamento di esecuzione (UE) 2017/699 della Commissione del 18 aprile 2017, che definisce una metodologia comune per il calcolo del peso delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato di ciascuno Stato membro e una metodologia comune per il calcolo della quantità in peso dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) prodotti in ciascuno Stato membro. (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. L 103/17 del 19 aprile 2017).

LINK:

[Per scaricare il testo del Regolamento clicca qui.](#)



LA POLITICA

di Trilussa

Ner modo de pensà c'è un gran divario:
mi' padre è democratico cristiano,
e, siccome è impiegato ar Vaticano,
tutte le sere recita er rosario;

de tre fratelli, Giggi ch'è er più anziano
è socialista rivoluzionario;
io invece so' monarchico, ar contrario
de Ludovico ch'è repubblicano.

Prima de cena liticamo spesso
pè via de 'sti principi benedetti:
chi vo' qua, chi vo' là... Pare un congresso!

Famo l'ira de Dio! Ma appena mamma
ce dice che so' cotti li spaghetti
semo tutti d'accordo ner programma.

